



REFERENDUM SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA - IV

Il diritto alla vita e il diritto all'assistenza sanitaria: significati e limiti di V. Bellever Capella - II XI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita - 21-22 febbraio 2005

Le leggi internazionali sui diritti umani

I testi giuridici che contengono riferimenti ai diritti umani, possono essere classificati secondo il loro obiettivo, cioè a seconda che siano testi nazionali o internazionali. Sebbene le norme internazionali sui diritti umani non esistessero prima del ventesimo secolo, queste hanno avuto una crescita esponenziale a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Queste norme possono avere portata universale oppure regionale. Nel primo caso sono generalmente adottate dalle Nazioni Unite o da una delle Agenzie specializzate (UNESCO, FAO, OMS). Nel secondo caso, invece, sono generalmente redatte da organismi internazionali dedicati esclusivamente o parzialmente alla protezione dei diritti umani in una particolare regione del mondo. In generale, ci sono quattro regioni con organismi di questo tipo: l'Europa (Consiglio d'Europa, Unione Europea), l'Africa (Unione Africana), le Americhe (Organizzazione degli Stati Americani) e i Paesi Arabi (Lega degli Stati Arabi, Organizzazione della Conferenza Islamica). A seconda del loro valore vincolante, i testi delle leggi internazionali possono essere classificati come dichiarazioni o come convenzioni. Le Dichiarazioni sono testi che enunciano un accordo di intenti tra gli stati firmatari, ma non possono essere impugnate contro questi stati in caso di infrazione. Le Convenzioni (chiamate anche Patti, Trattati, Protocolli, ecc.) prevedono invece un meccanismo coercitivo per obbligare gli stati firmatari a rispettare gli impegni presi. Nel settore dei diritti umani, gli stati spesso cominciano con l'adottare una Dichiarazione che - come suggerisce lo stesso nome - è una semplice espressione di volontà. Sulla base della Dichiarazione, si cerca poi spesso un consenso per un testo vincolante (Convenzione).

I diritti umani si dividono in due categorie principali: diritti civili e politici, e diritti economici sociali e culturali. La prima categoria riguarda i diritti personali fondamentali, come il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla privacy, alla libertà religiosa, ecc. o il diritto di partecipazione alla vita politica (voto passivo e attivo, ma anche il diritto di riunione, di associazione, di manifestare, ecc.). La seconda categoria mira al riconoscimento dei bisogni fondamentali di tutte le persone e al riconoscimento del diritto, uguale per tutti, di partecipare alla vita sociale, culturale ed economica del paese.

Il primo gruppo di diritti è relativamente semplice da garantire: è sufficiente che uno stato si astenga dall'interferire negli ambiti della vita personale e organizzi i meccanismi necessari (polizia, giudiziaria e punitiva) per punire chiunque lo faccia. I diritti del secondo gruppo sono più difficili da garantire poiché si richiede allo stato di intervenire attivamente attraverso l'elaborazione di disposizioni necessarie per dare accesso, ai propri cittadini, ad ambiti che sono fondamentali per il loro sviluppo (salute, educazione, cultura, sicurezza sociale, ecc.). La disponibilità di questi diritti è fortemente condizionata dalla capacità economica dello stato e il loro contenuto è quindi notevolmente più limitato nei paesi più poveri. Data questa situazione, alcuni dubitano del fatto che questi possano davvero essere considerati diritti: se i diritti umani sono universali, come possiamo parlare di diritti quando il loro contenuto - e anche la loro stessa esistenza - è condizionata dalla capacità economica?

Non mi addentrerò qui in una discussione sulla legittimità dei diritti sociali. Darò per certa, di fatto, la loro esistenza e non come semplici linee guida da tenere in considerazione per definire politiche pubbliche e per elaborare leggi. Di conseguenza, il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria cadrebbero nell'ambito della seconda categoria di diritti umani, mentre il diritto alla vita farebbe parte dei diritti civili e politici, cioè dei diritti la garanzia dei quali non dipende dalla capacità economica dello stato.

(- segue)